

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 43 di data 29 ottobre 2020

OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI DI CAVARENO, ROMENO E RONZONE DENOMINATA UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA. ARTICOLI 15, 16 e 17 DELLO STATUTO. NOMINA PRESIDENTE.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA.

Vista le deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Cavareno comunale n. 29 di data 4 novembre 2013, del Consiglio comunale di Malosco n. 18 di data 4 novembre 2013, del Consiglio comunale Romeno n. 37 di data 5 novembre 2013, del Consiglio comunale di Ronzone n. 21 di data 31 ottobre 2013 e del Consiglio comunale di Sarnonico n. 34 di data 4 novembre 2013, con le quali le amministrazioni comunali hanno istituito ai sensi dell'articolo 63 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal DPR n. 3 aprile 2013, n. 25, l'Unione dei Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico denominata Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia con sede in Cavareno.

Con le richiamate deliberazioni è stato approvato lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ed autorizzato i Sindaci dei Comuni interessati alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, demandando al Comune di Romeno in qualità di Comune capofila tutti i relativi adempimenti;

Preso atto che con in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA. Nello stesso atto è stato previsto che l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione sono stabiliti nello Statuto approvato dai Consigli comunali con le deliberazioni sopra richiamate;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30.07.2019 avente ad oggetto: "Modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia";

Vista la deliberazione del consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 13 del 30.07.2019 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco."

Dato atto che la nuova convenzione è stata firmata digitalmente dai sindaci pro tempore dei Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone il 17.09.2019 rep. Atti privati n. 47_2019

Preso atto che al titolo III - Organizzazione di Governo - del richiamato Statuto è previsto che organi dell'Unione siano costituiti dal Consiglio, dalla Giunta, dal Presidente e dall'organo di revisione contabile e che in particolare per la Giunta dell'Unione è previsto che sia composta dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione (articolo 15 dello Statuto) ed il Presidente eletto dalla Giunta tra i propri componenti (articolo 17 dello Statuto);

Verificato, inoltre, che il Presidente oltre ad essere il legale rappresentante dell'Unione ed assumere le funzioni indicate dall'articolo 18 dello Statuto, convoca e presiede l'Assemblea;

Ritenuto quindi procedere alla nomina del Presidente;

Preso atto che in assenza di criteri e regole proprie per la nomina del Presidente, d'intesa tra gli Assessori, si decide di procedere a votazione palese;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

1. Di nominare, il sig. Luca Fattor, Sindaco pro tempore del Comune di Romeno, quale Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3, per l'urgenza di autorizzare le funzioni previste dallo Statuto e continuare l'attività istituzionale dell'Unione.
3. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.